

Verbale della riunione del 15 ottobre 2014 tra i rappresentanti dei partiti e movimenti politici in ordine alla disciplina della propaganda elettorale in occasione delle consultazioni elettorali del giorno 23 novembre 2014.

Alle ore 10.00 del giorno 15 ottobre 2015 si è svolta, presso questa Prefettura, la riunione con gli esponenti dei partiti e movimenti politici della provincia, al fine di stabilire intese per un ordinato svolgimento della propaganda elettorale relativa alle consultazioni elettorali del prossimo 23 novembre.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto Dr. di Bari, sono presenti:

- i vertici delle Forze dell'ordine;
- i rappresentanti dei Sindaci dei Comuni di Modena, Carpi e Sassuolo;
- i rappresentanti dei seguenti partiti: Forza Italia, Movimento Cinque Stelle, Partito Democratico, Lega Nord e Scelta Civica.

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Prefetto Vicario.

Dopo ampia discussione, alla stregua della normativa vigente, le regole riguardanti la propaganda elettorale delle consultazioni regionali che avrà inizio il 30° giorno precedente la data stabilita per le elezioni (cioè da venerdì 24 ottobre 2014) e fino alla data stessa delle elezioni.

In particolare, rispetto alla bozza predisposta, unanimamente viene modificato il punto H) nel modo seguente:

"è ammessa la predisposizione di banchetti per la distribuzione di materiale di propaganda previa comunicazione alla Questura da parte del Comune. Resta inteso che accanto ai banchetti potrà essere esposto non più di un manifesto dei candidati atto a consentire il riconoscimento della formazione politica. Potranno essere allestiti gazebo di propaganda, previa autorizzazione del Comune, che all'esterno potranno recare non più di un manifesto dei candidati nonché la foto degli stessi. Slogan, striscioni o altro materiale di propaganda non sono ammessi. Sarà inoltre ammessa anche l'insegna del partito per consentire di individuare l'appartenenza della struttura".

Pertanto, si definisce quanto segue:

- a) le affissioni possono essere fatte esclusivamente negli spazi appositamente determinati dalla Giunta municipale ed assegnati ai partiti o gruppi che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati.
 - Esse possono essere effettuate fino alla mezzanotte tra il venerdì ed il sabato precedenti il voto: a partire da questo momento ogni nuova affissione è vietata. L'unica eccezione è costituita dall'affissione di quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita, anche nei giorni delle votazioni, nelle bacheche già esistenti e debitamente autorizzate alla data di pubblicazione dei comizi (artt. 1 e segg. legge 4.4.1956, n. 212 come modificati dalla legge 24.4.1975, n. 130);
- b) divieto di qualsiasi iscrizione (art.1, ultimo comma, legge n. 212/1956);
- c) divieto di qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso (striscioni, drappi, mezzi luminosi, ecc.). Il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art. 4 legge n. 130/1975). Presso tali sedi non potranno essere affissi manifesti o altri strumenti di propaganda visibili dall'esterno attraverso le vetrine;
- d) divieto di qualsiasi forma di propaganda luminosa mobile. La propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili è invece ammessa (art. 4 legge n. 130/1975);



- e) è consentita ogni forma di propaganda figurativa composta da immagini o scritte che abbiano il carattere della mobilità (poste su veicoli o carrelli circolanti). Ai mezzi utilizzati per la propaganda mobile è consentita la sosta per brevi periodi nel rispetto di quanto prevede l'art. 23 del Codice della Strada. Non è ammessa, invece, la sosta prolungata o permanente in quanto equiparata a propaganda fissa al di fuori degli spazi consentiti.
- f) divieto di lancio o getto di volantini di propaganda, dei quali, invece, è consentita la distribuzione individuale (art. 4 legge n. 130/1975);
- l'uso degli altoparlanti per la pubblicità fonica può avvenire previa autorizzazione del Sindaco secondo modalità e termini previsti dall'art. 7 della legge 130/1975 e dal 2° comma dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495. In particolare, l'utilizzo di apparecchiature per l'amplificazione sonora dei messaggi di propaganda elettorale è ammesso in due situazioni: 1) comizi, cortei assemblee ove l'uso di amplificatori o altoparlanti consente di diffondere la viva voce dell'oratore (compresi: inni, motti, ecc.); 2) su mezzi in movimento solo al fine di annunciare (tra le ore 9 e le ore 21,30 del giorno della manifestazione e in quello precedente) l'ora e il luogo in cui si terranno i comizi, il nome dell'oratore e gli argomenti trattati. La propaganda sonora su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco (a tutela della tranquillità pubblica).
- h) alla mezzanotte del venerdì precedente l'inizio delle votazioni (cioè dalle ore 24 di venerdì 21 novembre) devono cessare tutte le riunioni di propaganda elettorale diretta e indiretta in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- i) l'affissione di manifesti inerenti altri tipi di manifestazioni promosse da organizzazioni politiche dovrà avvenire negli appositi spazi di propria pertinenza a ciò predisposti diversi da quelli riservati alla propaganda;
- è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri, di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo (Circ. Min. Interno 1943/V dell'8.4.1980);
- m) dalla data di convocazione dei comizi elettorali cioè dal 24 settembre e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. Si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze;

Nel giorno delle votazioni è vietata altresì qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso dei seggi (art. 8 legge n. 130/1975).

Si rammenta che,

A) i comizi in luogo pubblico - salvo particolari accordi da raggiungersi in sede locale in relazione a singole peculiari situazioni - potranno essere tenuti tutti i giorni festivi e feriali secondo i seguenti turni: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dalle ore 14.30 alle ore 23.00, con moduli massimo di ore 2 per la fascia antimeridiana e di massimo ore 3 per la fascia pomeridiana, comprensivi delle eventuali attività di montaggio e smontaggio strutture.

Altre iniziative, come "giornali parlati" su veicoli in sosta, attorno ai quali è possibile esporre pubblicità elettorale per la durata dell'iniziativa, sono consentite nell'arco di tempo dalle ore 9.30 alle



ore 23.00 ininterrottamente. Gli organizzatori informeranno tempestivamente le Autorità comunali e gli Organi di Polizia, per gli adempimenti di rispettiva competenza, dei comizi e dei giornali parlati che si propongono di organizzare, indicandone l'ora e il luogo anche se periferico. Ciascun gruppo non promuoverà riunioni nelle località e nelle ore già prescelte da altro gruppo;

- B) per le riunioni stesse saranno evitati luoghi nei quali, a causa della loro ubicazione, possono essere arrecati intralci al traffico o ai mercati ovvero disturbo ad ospedali, scuole, luoghi di culto, convitti e convivenze;
- C) le Amministrazioni comunali individueranno i siti e le piazze per lo svolgimento della campagna elettorale, che per il Comune di Modena sono Piazza Grande e Piazza Matteotti. Per l'uso di essi saranno stabiliti turni tra i vari partiti e movimenti politici d'intesa con le Amministrazioni comunali. In tal caso, ciascun partito darà conferma al Comune dell'effettuazione del comizio 48 ore prima del suo inizio. Le stesse piazze saranno a disposizione delle organizzazioni fiancheggiatrici nei giorni e nelle ore non impegnati dai partiti e movimenti che partecipano alla campagna elettorale;
- D) le Amministrazioni comunali comunicheranno agli Organi di Polizia i comizi già concordati. I siti individuati dai Comuni per lo svolgimento della campagna elettorale potranno non essere concessi dalle Amministrazioni comunali in quelle occasioni in cui vi siano previste manifestazioni già organizzate o con presenze istituzionali;
- E) durante i comizi è escluso il contraddittorio. Qualora vengano organizzate in luogo chiuso riunioni in cui il contraddittorio è ammesso, ne sarà data tempestiva notizia alla Questura. Non è considerato "contraddittorio" la possibilità offerta dall'oratore ai partecipanti di porre domande intese ad ottenere chiarimenti e delucidazioni, non trattandosi, in tal caso, di esposizioni di tesi contrapposte;
- durante i comizi saranno evitate distribuzioni di volantini o materiale di propaganda da parte di forze politiche diverse da quelle che hanno organizzato la riunione. Sarà usata la massima correttezza di espressione verso chicchessia, in modo da garantire una forma di civile confronto. E' esclusa, specie al termine dei comizi, l'effettuazione di cortei, anche motorizzati, parate, fiaccolate ed altre manifestazioni di propaganda di questo genere; eventuali cortei devono essere, come di norma, segnalati all'Autorità di P.S. Al termine delle riunioni, gli organizzatori dichiareranno chiusa la manifestazione, invitando i partecipanti a sciogliersi. Non verranno, infine, usati, in prossimità dei luoghi in cui tengono comizi e nelle ore di svolgimento di questi, altoparlanti su mezzi in movimento per annunciare altre riunioni elettorali;
- G) i limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere scrupolosamente osservati;
- H) è ammessa la predisposizione di banchetti per la distribuzione di materiale di propaganda previa comunicazione alla Questura da parte del Comune. Resta inteso che accanto ai banchetti potrà essere esposto non più di un manifesto dei candidati atto a consentire il riconoscimento della formazione politica. Potranno essere allestiti gazebo di propaganda, previa autorizzazione del Comune, che all'esterno potranno recare non più di un manifesto dei candidati nonché la foto degli stessi. Slogan, striscioni o altro materiale di propaganda non sono ammessi. Sarà inoltre ammessa anche l'insegna del partito per consentire di individuare l'appartenenza della struttura;
- I) nel periodo della campagna elettorale eventuali feste di partito soggiacciono alle medesime disposizioni previste per i comizi.

Dovranno essere rigorosamente osservate le disposizioni contenute nella legge 10.12.1993, n. 515, nella legge 22.2.2000, n. 28, con particolare riguardo al divieto di diffondere sondaggi demoscopici nei 15 giorni antecedenti alle elezioni, e quelle impartite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione (Delibera N. 666/12/CSP - pubblicata sulla G.U. – Serie Generale n. 302 del 28.12.2012).

Per quanto riguarda l'utilizzo dei dati personali, si rammentano le regole fissate dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento datato 10 gennaio 2013 (pubblicato sulla G.U n.11 del 14



gennaio 2013), che, nel confermare le regole già stabilite dal provvedimento generale del 7 settembre 2005 (pubblicato sulla G.U. del 12 settembre 2005 n. 212), prevede speciali casi di esonero temporaneo dall'informativa per i partiti e movimenti politici.

Tali regole prevedono le modalità in base alle quali partiti politici e candidati possono utilizzare correttamente a fini di propaganda elettorale i dati personali dei cittadini (es. indirizzo, telefono, e- mail etc.). **Dati utilizzabili senza consenso**. Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all'estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque. Si possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali avute con cittadini ed elettori.

Dati utilizzabili con il previo consenso. E' necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste di abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.

Continuerà ad essere obbligatorio raccogliere il consenso per poter usare i dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici, i quali dovranno quindi preventivamente manifestare la loro disponibilità a ricevere questo tipo di telefonate. Sono utilizzabili, sempre se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, anche i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).

Dati non utilizzabili. Non sono in alcun modo utilizzabili gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista durante operazioni elettorali.

Informazione ai cittadini. I cittadini devono essere sempre informati sull'uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato, l'informativa va data all'atto della registrazione dei dati o al momento del primo contatto.

Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. "santini"), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell'informativa.

Tutti gli intervenuti, nel prendere atto delle norme sopra illustrate, si impegnano ad adoperarsi perché sia assicurata la scrupolosa osservanza delle stesse da parte dei partiti o movimenti che rappresentano e delle organizzazioni che li fiancheggiano.

I presenti, altresì, concordano e si impegnano ad osservare rigorosamente le disposizioni contenute nella legge 10.12.1993, n. 515, nella legge 22.2.2000, n. 28 e quelle impartite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Garante per la protezione dei dati personali e a notificare le citate disposizioni a tutti i delegati di lista.

Le disposizioni contenute nel presente verbale saranno oggetto di trasmissione a tutti i Sindaci dei Comuni della provincia.

IL VICE PROFETTO VICARIO

IL PREFETTO (di Bari)